



Avviso comunale

sito internet: www.paradiso.ch – rubrica albo comunale

Paradiso, 22 gennaio 2018

RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE 2018

Il Municipio di Paradiso, richiamato:

gli art. 274, 275 e 296 e 297 della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994,

avvisa che

1. la riscossione dell'imposta comunale dovuta per l'anno 2018 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o sulla base dell'importo presumibilmente dovuto. La quarta rata è a conguaglio.
2. I termini di pagamento delle singole rate dell'imposta ordinaria sono fissati come segue:

I.	rata	il 30 aprile	2018
II.	rata	il 30 giugno	2018
III.	rata	il 31 agosto	2018
	rata a conguaglio	a partire dal	2019
		alla data del termine di	
		pagamento del conteggio.	


Le imposte e gli interessi di mora devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv 1 LT).

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

3. L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18.mo anno di età.
L'imposta personale ammonta a fr. 40.-- l'anno.
I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).
4. L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietarie di immobili alla fine dell'anno civile.
Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT).

L'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293 LT).

5. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (art. 241 LT).
6. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione (art. 242 cpv. 2 LT).
Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento (art. 247 LT).
7. Sulle rate di acconto e sui conguagli non pagati entro i termini fissati, è conteggiato un interesse di ritardo annuo del 2.5% (art. 243 LT).
8. Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
9. Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.- non sono conteggiati (art. 243 a LT).
10. In caso d'inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida é percepita una tassa di fr. 30.- (art. 242 cpv. 3 LT).
11. L'entrata in vigore decorre dal 1. gennaio 2018.

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Per il Municipio

Il Segretario

Waldo Pfund